

TI_GERICHTE 52.2004.309 vom 3. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.309

FR: TI_GERICHTE 52.2004.309 du 3 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 52.2004.309 del 3 novembre 2004

Regeste

riconoscimento dei titoli di studio esteri per l'esercizio dell'attività di insegnante

Erwägungen

E. 4

con riferimenti; DTF 21.6.2000 in re B., in RDAT II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994 in re S., in RDAT I-1995 N. 11). Per quanto riguarda invece il settore del pubblico impiego, in passato la prassi considerava che le vertenze in tale ambito sfuggissero al campo di applicazione di detta norma, tranne che per le questioni meramente salariali o pensionistiche (DTF 125 I 313 consid. 4 con riferimenti). Allo scopo di adeguarsi alla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza Pellegrin c. Francia dell'8 dicembre 1999, Recueil CourEDH 1999-VIII pag. 251, n. 64-67; sentenza Frydlender c. Francia del 27 giugno 2000, Recueil CourEDH 2000-VII pag. 151, n. 31-34), il Tribunale federale, in un suo giudizio del 31 marzo 2003, ha tuttavia modificato la propria posizione al riguardo, ammettendo il principio secondo il quale decisivo ai fini dell'applicabilità delle garanzie processuali previste dall'art. 6 n. 1 CEDU alle contestazioni in materia di impiego pubblico non è tanto l'oggetto (patrimoniale o meno) della lite, quanto semmai il genere di funzione svolta dal dipendente, nel senso che possono appellarsi al citato disposto coloro che non sono direttamente coinvolti nell'esercizio del pubblico potere, come ad esempio è il caso degli insegnanti di scuola (cfr. DTF 129 I 207 consid. 4.2.). Sennonché, la prassi appena illustrata si riferisce unicamente ai casi in cui l'oggetto della lite trae origine da un rapporto di servizio già in essere. Nulla permette per contro di ritenere che questa giurisprudenza si estenda anche alle vertenze concernenti la procedura di assunzione di un dipendente pubblico. A questo proposito si deve in effetti rilevare che nella decisione appena menzionata il Tribunale federale ha esplicitamente circoscritto l'applicazione di questi principi alle liti che derivano da "bestehenden Dienstverhältnissen" (cfr. consid. 4.2. in fine), vale a dire da rapporti di servizio già esistenti. Il che permette di affermare che alla fattispecie in esame tornano ancora applicabili le regole enunciate dall'Alta corte federale nel suo giudizio dell'11 luglio 1997 – pubblicato in ZBl (99) 1998 226 e segg. consid. 4c –, secondo il quale le garanzie procedurali contemplate dall'art. 6 n. 1 CEDU non possono essere invocate nelle liti che riguardano le modalità e le condizioni d'assunzione di un dipendente pubblico (cfr. Peter Hänni, Rechtsschutz gegen kantonale Entscheide, pag. 577 – 578, in Helbling/Poledna [a cura di], Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berna 1999). 3. Stante quanto precede, il gravame s'avvera dunque irricevibile per incompetenza di questo tribunale ad entrare nel merito del medesimo. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 67 e 68 Lord; 93 e 95 LSc; 3,28 e 60 Pamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.

500.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.